

**A436 - ARENAWAYS-OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI**

*Provvedimento n. 23492*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 aprile 2012;

SENTITO il relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 15 dicembre 2010, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 102 del TFUE, nei confronti delle società Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con riferimento ad una strategia volta ad ostacolare se non escludere, con pregiudizio del consumatore finale, l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e conseguentemente l'ingresso nel mercato italiano del trasporto passeggeri, da parte del nuovo entrante Arenaways, favorendo così la controllata di FS, Trenitalia;

VISTO il proprio provvedimento del 22 settembre 2011, con il quale è stato deliberato di estendere il procedimento istruttorio nei confronti della società Trenitalia S.p.A. per aver attivamente partecipato alla strategia escludente posta in essere dal gruppo FS ai danni del nuovo operatore Arenaways S.p.A. ed è stato altresì prorogato il termine di chiusura del procedimento alla data dell'8 marzo 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 14 febbraio 2012, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di conclusione del procedimento, dall'8 marzo 2012 al 31 maggio 2012;

VISTE le informazioni da ultimo pervenute in data 15 marzo 2012 e la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori;

VISTA in generale l'ampiezza e la complessità della documentazione acquisita in corso di istruttoria;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle parti un congruo termine per l'esercizio dei diritti di difesa;

RITENUTO pertanto necessario – allo scopo di valutare pienamente l'ampia documentazione acquisita e di garantire, altresì, l'applicazione del principio del contraddittorio, onde assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti – procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

**DELIBERA**

di prorogare al 26 luglio 2012 il termine per la conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*